

DELIBERA N. 34 DEL 31/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI IN CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE-TIPO APPROVATA CON DGR N. 695 DEL 25/03/2011 AL FINE DELLA FRAZIONABILITÀ DELLE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (RTA) AI SENSI DELL'ART. 7BIS DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1984, N.33 E S.M.I

L'anno 2019 addì 31 del mese di luglio alle ore 17:05 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Presente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 14

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale, MANTEGARI RICCARDO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Tecnico-manutentiva

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI IN CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE-TIPO APPROVATA CON DGR N. 695 DEL 25/03/2011 AL FINE DELLA FRAZIONABILITÀ DELLE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (RTA) AI SENSI DELL'ART. 7BIS DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1984, N.33 E S.M.I

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 7bis della Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (disciplina della classificazione delle aziende alberghiere) che prevede la possibilità di frazionare le residenze turistico-ricettive (RTA) nel rispetto di alcune condizioni fra cui la stipula di una convenzione fra i proprietari della struttura ricettiva e il Comune;

VISTA la convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 695 del 25/03/2011;

TENUTO CONTO che in data 14/04/2019 la soc. La Cresta 2 S.r.l rappresentata dal Sig. MC. NEILL Bruce Thomas, avendo intenzione di provvedere al frazionamento della RTA oggetto di premesso di costruire in corso di validità e sita in località Giomein denominata "Chalet La Cresta", ha inoltrato bozza di convenzione redatta sulla base della convenzione tipo approvata con DGR n. 695 del 25/03/2011;

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione della convenzione per il frazionamento della struttura ricettiva sita in loc. Giomein, fissando in anni 20 la durata della stessa;

VISTO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>14</u>
Favorevoli:	<u>14</u>
Contrari:	<u>/</u>
Astenuti:	<u>/</u>

DELIBERA



DI APPROVARE l'allegata bozza di convenzione relativa alla RTA "Chalet La Cresta", di proprietà della soc. La Cresta 2 S.r.l e sita in località Giomein;

DI AUTORIZZARE il Segretario comunale alla sottoscrizione in nome del Comune dell'atto notarile dando mandato allo stipulante di apportare quelle integrazioni che, senza incidere in nulla sugli aspetti sostanziali della convenzione, siano richieste per esigenze formali nella redazione dell'atto pubblico;

DI STABILIRE che tutte le spese catastali, di registrazione, notarili, derivanti dalla stipula del citato atto e ogni altra eventuale spesa saranno a totale carico della soc. La Cresta 2 S.r.l;

DI TRASMETTERE il presente deliberato alla soc. La Cresta 2 S.r.l per opportuna conoscenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Vice Segretario Comunale

Dott. MANTEGARI RICCARDO

**CONVENZIONE-TIPO PER LA DISCIPLINA, AI SENSI DELL'ART. 7BIS DELLA
L.R. 33/1984, DELLA GESTIONE DI VILLAGGI ALBERGO E RESIDENZE
TURISTICO-ALBERGHIERE (RTA) A PROPRIETÀ FRAZIONATA**

TRA

Il Comune di Valtournenche (AO) , in persona del Sindaco in carica pro-tempore Sig. Jean Antoine Maquignaz, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. _____, in data _____,

E

Sig. Mcneill Bruce Thomas, nato a WILRIJK- BELGIO il 09/10/1961, Codice fiscale: MCNBCT61R09Z103M, residente in Valtournenche Fraz. Breuil-Cervinia, quale legale rappresentante pro tempore della società "La Cresta 2 S.r.l.", con sede a Valtournenche Fraz. Breuil-Cervinia, Loc. Giomein, Codice Fiscale e P.Iva 01223970078 ,

PREMESSO CHE

- la proprietà di villaggi-albergo e di residenze turistico-alberghiere (RTA), fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile, ai sensi dell'art. 7bis, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), nel rispetto di alcune concorrenti condizioni previste dall'art. 7bis medesimo;
- la gestione del villaggio-albergo o della RTA deve essere disciplinata, ai sensi dell'art. 7bis, comma 1, lettera c), della l.r. 33/1984, da una convenzione, da stipulare tra i proprietari e il Comune, prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima del frazionamento nel caso di villaggi albergo o RTA esistenti, in assenza della quale l'attività turistico-ricettiva non può essere esercitata;
- è in corso di realizzazione un nuovo fabbricato, a destinazione turistico-ricettiva alberghiera RTA denominata "CHALET LA CRESTA", sito nel territorio del Comune di Valtournenche (AO) CAP 11028 , distinto in mappa al Foglio 7 n. 1645;
- è volontà degli aventi titolo procedere al frazionamento della proprietà della struttura turistico-ricettiva alberghiera Villaggio albergo/RTA denominata "CHALET LA CRESTA", sito/a nel territorio del Comune di Valtournenche CAP 11028, distinto in mappa al Foglio 7 n. 1645 con i seguenti subalterni: sub. 1 e sub 2 cat. D/2 e che i comparsi hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente Convenzione,

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto ed efficacia)

Oggetto della presente Convenzione è la disciplina, ai sensi dell'art. 7bis della l.r. 33/1984, della gestione del Villaggio Albergo/RTA a proprietà frazionata denominato/a " CHALET LA CRESTA", sito nel territorio del Comune di Valtournenche (AO) CAP 11028, costituito/a da un fabbricato composto da **n. 5 unità abitative**, e relative pertinenze, locali di deposito ecc. ecc.,

- come identificato catastalmente al Foglio 7 n. 1645 sub 1-2.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai proprietari di ogni singola unità abitativa, ai propri aventi causa a qualunque titolo e al soggetto gestore della medesima struttura.

Qualora la presente Convenzione diventi inefficace, per qualsiasi titolo, l'attività turistico-ricettiva dell'intera struttura non può essere esercitata e le singole unità abitative non possono essere utilizzate da alcuno.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, la disciplina dell'uso delle singole unità abitative e delle parti comuni, nonché i rapporti tra i proprietari e tra questi e il soggetto gestore sono regolati con atti separati nel rispetto della destinazione d'uso a Villaggio Albergo/RTA e in conformità a quanto previsto dalla l.r. 33/1984.

Articolo 3 (Vincolo di destinazione)

È fatto obbligo di rispettare il vincolo urbanistico di destinazione alberghiera previsto dalle norme e dagli strumenti di pianificazione urbanistici sulla proprietà del Villaggio Albergo/RTA denominato/a " CHALET LA CRESTA ", nonché il vincolo derivante dalle disposizioni di cui al successivo articolo 9.

L'intera struttura a proprietà frazionata denominato/a " CHALET LA CRESTA ", è destinata esclusivamente ad attività turistico-ricettiva alberghiera per l'intero anno solare e fino alla data di scadenza del vincolo.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente Convenzione, le singole unità abitative della struttura alberghiera e le relative pertinenze, nessun vano escluso, sono parimenti destinate esclusivamente ad attività turistico-ricettiva alberghiera per l'intero anno solare e fino alla data di scadenza del vincolo e costituiscono parte della stessa azienda. In ogni caso, nessuna porzione della struttura turistico-ricettiva alberghiera (ad es.: autorimesse, cantine, depositi ecc. ecc.) può rimanere in godimento esclusivo dei proprietari, fatta eccezione per l'uso riservato di appositi spazi, non passibili di frazionamento, destinati esclusivamente al deposito degli effetti personali.

I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla riserva d'uso sono tenuti, al termine del periodo di soggiorno, a liberare le proprie unità abitative di ogni effetto personale.

In ogni singola unità abitativa della struttura turistico-ricettiva alberghiera può soggiornare un numero di persone pari al numero di posti letto autorizzati a seguito del procedimento di classificazione previsto dalla l.r. 33/1984.

Eventuali addizioni, innovazioni o modificazioni nelle singole unità abitative potranno essere apportate autonomamente dai proprietari, previa comunicazione scritta al soggetto gestore, esclusivamente nel rispetto:

- a) delle norme vigenti che recano disciplina agli interventi di addizione, innovazione o modificazione;
- b) della l.r. 33/1984, con particolare riferimento al livello di classificazione assegnato;
- c) della destinazione d'uso a Villaggio Albergo/RTA.

I proprietari, o il soggetto gestore qualora previsto nel contratto di cui all'articolo 5, devono dotare le singole unità abitative e gli spazi comuni di arredi, corredi e finiture caratterizzati da standard di qualità uniformi e conformi al livello di classificazione da assegnare/assegnato ai sensi della l.r. 33/1984 alla struttura turistico-ricettiva alberghiera.

Le porte di accesso alle singole unità abitative e ogni altra relativa dotazione devono essere uniformi.

I proprietari, o il soggetto gestore qualora previsto nel contratto di cui all'articolo 5, devono altresì provvedere alla manutenzione ordinaria dell'unità abitativa al fine della conservazione del livello di classificazione assegnato ai sensi della l.r. 33/1984 alla struttura turistico-ricettiva alberghiera.

Articolo 4 (Parti comuni)

Le parti comuni della struttura turistico-ricettiva alberghiera non possono in alcun caso essere soggette a frazionamento della proprietà. I proprietari delle singole unità abitative, pertanto, rinunciano, per la durata della presente Convenzione, al frazionamento della proprietà delle parti comuni della struttura alberghiera.

Articolo 5 (Soggetto gestore)

La gestione alberghiera della struttura turistico-ricettiva deve essere affidata da parte dei proprietari, attraverso apposito contratto, ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario.

La presente Convenzione deve costituire parte sostanziale ed integrante del contratto di gestione stipulato tra i proprietari ed il soggetto gestore.

Qualora, per qualsiasi motivo, il soggetto gestore dovesse cessare la propria attività, i proprietari sono tenuti ad affidare, immediatamente e senza alcun indugio, ad altro soggetto la gestione dell'azienda turistico-ricettiva alberghiera.

In assenza di un soggetto formalmente incaricato di gestire l'azienda, l'attività turistico-ricettiva alberghiera dell'intera struttura non può essere esercitata e le singole unità abitative non possono essere utilizzate da alcuno.

Il soggetto gestore dovrà farsi carico, in particolare, della fornitura di servizi di cui all'articolo 6, degli eventuali adempimenti di cui all'articolo 3 e delle modalità di consegna

e rilascio delle singole unità abitative, nonché di tutti gli altri adempimenti concordati con i proprietari.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7bis, comma 2, della l.r. 33/1984, i proprietari delle singole unità abitative sono responsabili delle obbligazioni assunte dal soggetto gestore.

Articolo 6 (Livello minimo di servizi)

Il soggetto gestore dell' RTA denominato " CHALET LA CRESTA ",, dovrà assicurare la fornitura, nell'intera struttura turistico-ricettiva alberghiera, di tutti i servizi obbligatori previsti dalla l.r. 33/1984 per ogni livello di classificazione.

I proprietari delle singole unità abitative e gli altri soggetti aventi titolo alla riserva d'uso non possono rinunciare ad usufruire di detti servizi nel corso del loro soggiorno. Anche in caso di mancata fruizione di detti servizi, i proprietari hanno l'obbligo di farsi carico dei relativi oneri secondo le modalità previste nel contratto stipulato con il soggetto gestore.

Articolo 7 (Riserva d'uso per i singoli proprietari)

Ciascun proprietario può utilizzare in via esclusiva le proprie singole unità abitative per non più di 1/12 del periodo di apertura effettiva dell'intera struttura turistico-ricettiva alberghiera.

E' ammesso anche l'uso autonomo da parte del coniuge, dei parenti di primo grado e degli affini di primo grado del proprietario e le relative presenze rilevano ai fini del computo del periodo di riserva d'uso sopra indicato.

I giorni di uso esclusivo delle singole unità abitative da parte dei proprietari e degli altri soggetti aventi titolo alla riserva d'uso sono registrati, a cura del soggetto gestore, al momento della consegna delle unità abitative secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia di soggiorno alberghiero.

L'uso esclusivo è esercitato dal proprietario attraverso prenotazione da comunicare per iscritto al soggetto gestore:

- a) per la gestione invernale: entro il giorno 30 OTTOBRE precedente (*indicare il mese*);
- b) per la gestione estiva: entro il giorno 30 GIUGNO precedente (*indicare il mese*);
- c) per le altre stagioni, almeno 15 giorni prima del primo giorno di soggiorno.

Ai fini del computo del periodo di riserva d'uso, nel caso in cui il proprietario manifesti al soggetto gestore la volontà di far soggiornare autonomamente nella propria unità abitativa il coniuge, i parenti di primo grado e gli affini di primo grado nominativamente indicati, dovrà essere rispettata, da parte del proprietario medesimo, la procedura di prenotazione sopra rappresentata a favore di detti soggetti.

Nel caso in cui le unità abitative siano di proprietà di persona giuridica, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al relativo legale rappresentante o a persona formalmente individuata dalla persona giuridica medesima.

Ogni altro soggetto diverso dai precedenti è considerato cliente terzo e il suo soggiorno nelle singole unità abitative è escluso dal computo del periodo di riserva d'uso.

I termini di prenotazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono essere derogati esclusivamente nel caso in cui l'unità abitativa non sia stata nel frattempo prenotata da clienti terzi.

Il soggetto gestore è tenuto a far utilizzare a clienti terzi le singole unità abitative per i periodi non prenotati tempestivamente dai proprietari.

I proprietari delle singole unità abitative e gli altri soggetti aventi titolo non possono esercitare la riserva d'uso nei periodi di chiusura della struttura turistico-ricettiva alberghiera.

Qualora la presente Convenzione diventi inefficace, per qualsiasi titolo, l'uso esclusivo da parte dei proprietari delle singole unità abitative e degli altri soggetti aventi titolo alla riserva d'uso, come sopra disciplinato, non può essere esercitato sino alla stipulazione di una nuova Convenzione. I proprietari sono responsabili per il mancato rispetto di detto obbligo.

Articolo 8 **(Trasferimento della proprietà delle unità abitative)**

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà delle singole unità abitative a terzi, per atto tra vivi, la parte cedente è tenuta a far conoscere alla parte cessionaria, prima del trasferimento, il contenuto della presente Convenzione, del contratto stipulato col soggetto gestore e tutti gli altri obblighi conseguenti alla proprietà di un'unità abitativa all'interno della struttura turistico-ricettiva alberghiera.

In ogni caso, la presente Convenzione deve costituire parte integrante e sostanziale dell'atto di trasferimento della proprietà.

Il cedente, entro 15 giorni dalla data di trasferimento della proprietà, deve altresì comunicare in forma scritta al soggetto gestore e al Comune di Valtournche (AO) l'avvenuto trasferimento, precisandone gli estremi e indicando le generalità, la residenza ed il codice fiscale del cessionario.

Il cessionario, entro 60 giorni dalla data di acquisizione della proprietà, è tenuto a sottoscrivere la presente Convenzione e il contratto stipulato col soggetto gestore.

In caso di trasferimento della proprietà per "mortis causa", i successori, entro 15 giorni, devono comunicare in forma scritta al soggetto gestore e al Comune di Valtournche (AO), l'avvenuto trasferimento e sono tenuti, entro 60 giorni dalla data di acquisizione della proprietà, a sottoscrivere la presente Convenzione e il contratto stipulato col soggetto gestore.

Articolo 9 **(Durata e modificazioni della Convenzione)**

La durata della presente Convenzione è pari a 20 anni (*durata minima pari a 20 anni*), con decorrenza dalla data di prima sottoscrizione delle parti.

Nel caso in cui una parte manifesti la volontà di modificare la presente Convenzione, la stessa potrà essere modificata in qualsiasi momento con l'assenso di tutte le parti sottoscrittrici.

In ogni caso, le parti, al termine del decimo anno di vigenza della presente Convenzione, possono modificarne il contenuto per intervenuto mutamento delle condizioni economico-sociali del Comune di Valtournche (AO) o per esigenze di altra natura.

Ogni modificazione della presente Convenzione dovrà risultare per iscritto ed essere trasmessa, da parte del Comune, al soggetto gestore e alla struttura regionale competente in

materia di strutture turistico-ricettive. Le modificazioni assumeranno efficacia dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Articolo 10 (Controlli)

I proprietari delle singole unità abitative e il soggetto gestore hanno l'obbligo di consentire l'esercizio in qualsiasi momento delle attività di controllo finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 33/1984 e alla presente Convenzione.

Articolo 11 (Sanzioni)

Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 12 della l.r. 33/1984, la violazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 7bis, comma 1, della l.r. 33/1984 e degli obblighi assunti con la presente Convenzione comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 1.250.000,00 secondo i criteri ed i parametri determinati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7bis, comma 2, della l.r. 33/1984.

Articolo 12 (Trascrizione e comunicazione)

La presente Convenzione è trascritta presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari delle singole unità abitative ed è trasmessa, a cura del Comune, al soggetto gestore e alla struttura regionale competente in materia di strutture turistico-ricettive.

Articolo 13 (Foro competente)

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti, è competente in via esclusiva il foro di Aosta.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, il _____

Il Sindaco

Sig.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 737/2019 del AREA Area Tecnico-manutentiva ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI IN CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE-TIPO APPROVATA CON DGR N. 695 DEL 25/03/2011 AL FINE DELLA FRAZIONABILITÀ DELLE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (RTA) AI SENSI DELL'ART. 7BIS DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1984, N.33 E S.M.I si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 30/07/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(FAVRE FRANCESCO)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 737/2019 del AREA Area Tecnico-manutentiva ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI IN CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE-TIPO APPROVATA CON DGR N. 695 DEL 25/03/2011 AL FINE DELLA FRAZIONABILITÀ DELLE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (RTA) AI SENSI DELL'ART. 7BIS DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1984, N.33 E S.M.I si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 30/07/2019

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 34 del 31/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI IN CONFORMITÀ ALLA CONVENZIONE-TIPO APPROVATA CON DGR N. 695 DEL 25/03/2011 AL FINE DELLA FRAZIONABILITÀ DELLE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (RTA) AI SENSI DELL'ART. 7BIS DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1984, N.33 E S.M.I

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 01/08/2019 al 16/08/2019 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 01/08/2019

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale